

STUDIO LEGALE CARUSO
Avv. Riccardo Riedi
Via Cristoforo Colombo 436
00145 - Roma
Tel. 065414436 - 065413907 - fax 065404226

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161 COMMA VI L.F.

COFARMIT Farmacisti Insieme s.p.a. con sede legale in Castelnuovo di Porto (RM), Circonvallazione della Protezione Civile 5/7, C.F. e P. IVA 04122361001, nelle persone del Presidente del CdA e legale rappresentante dott. Roberto Cazzola e dell'amministratore delegato dott. Enrico Alvino, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Riedi (C.F. RDIRCR63P15H501U), nel cui studio in Roma via Cristoforo Colombo 436 è elettivamente domiciliata giusta delega a margine del presente atto ed il cui recapito ai fini di ogni comunicazione è: fax **06.5404226**

PEC: riccardoriedi@ordineavvocatiroma.org

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché ammetta la COFARMIT Farmacisti Insieme s.p.a. (d'ora innanzi per brevità anche COFARMIT) alla procedura di cui all'art. 161 comma VI L.F., con espressa riserva di deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro il termine che codesto adito Giudice vorrà concedere e di cui sin d'ora si chiede la fissazione.

Al fine di documentare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento del presente ricorso, nonché opportunamente fornire alcune anticipazioni sulle iniziative della società finalizzate alla ristrutturazione del debito alla luce degli *assets* e della situazione debitoria e creditoria attuali, si rappresenta quanto segue.

.....
LA SOCIETA'

La società ha sede legale in Castel Nuovo di Porto (RM), Circonvallazione


Noi sottoscritti Roberto Cazzola e Enrico Alvino, nella nostra qualità, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato, legali rappresentanti della COFARMIT Farmacisti Insieme s.p.a., deleghiamo a rappresentare e difendere la predetta società nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, impugnazioni ed esecuzione compresi, l'avv. Riccardo Riedi al quale conferiamo ogni potere e facoltà di legge e d'uso, ivi compresa quella di farsi sostituire da altri procuratori e, inoltre, transigere, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, proporre domande riconvenzionali, istanze cautelari, ricorsi per dichiarazione di fallimento, ricorsi per concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. Con promessa sin d'ora di rato e valido.

Autorizziamo il predetto avvocato, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati sensibili, ad utilizzare i dati riferiti per la difesa dei nostri diritti, ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico ed alle finalità del mandato, a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti al mandato.

Eleggiamo domicilio nello studio dell'avv. Riccardo Riedi in Roma via Cristoforo Colombo 436

COFARMIT

Farmacisti Insieme s.p.a.
Il Presidente del CdA




COFARMIT

Farmacisti Insieme s.p.a.
L'amministratore delegato



Sono autentiche



della protezione Civile 5/7, ed è stata costituita in Roma in data 31.7.1991 con la denominazione *COFARMIT Farmacisti Insieme – società per azioni*, N. Iscr., C.F. e P.IVA 04122361001(**all. 1**).

Il capitale sociale è pari ad euro 7.034.400,00 interamente versato ed è suddiviso in 17.586 azioni di euro 400,00 ciascuna.

La compagine sociale è molto diffusa e comprende attualmente, n. 660 soci azionisti, costituiti in gran parte da farmacie che fruiscono delle prestazioni di somministrazione della società, meglio indicati nell'elenco allegato al presente ricorso (**all. 2**)

La società, infatti, ha come oggetto sociale il commercio di prodotti farmaceutici articoli sanitari, bilance, articoli correttivi e curativi, guanti e lenzuolini di gomma, articoli per massaggi, apparecchi elettromedicali e contenitori termostatici per medicinali, e inoltre, protesi, articoli di profumeria ed erboristeria e, in genere, ogni tipo di presidio medico-chirurgico o prodotto cedibile da farmacie in relazione al quale la società può svolgere anche attività di agenzia di rappresentanza e di produzione

L'oggetto sociale, inoltre, è esteso all'attività di intermediazione nello scambio di beni e prestazioni a favore dei propri soci e di terzi che ne facciano richiesta, anche nei servizi di consulenza finanziaria e di prestazione di garanzie

La gestione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un consiglio di amministrazione attualmente composto da tre persone, segnatamente:

1. **Roberto Cazzola**, nato a Roma il 3.10.1937 ed ivi residente in Largo dell'Olgiata 15, C.F. CZZRRT37R03H501Q, già Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, nominato con atto del 27.3.2010 e rinominato nell'assemblea del 12.7.2013. Nel Consiglio di amministrazione del 17.7.2013 (all. 8) gli è stata confermata la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e la legale rappresentanza;

2. **Enrico Alvino**, nato a Roma il 28.5.1961 ed ivi residente in viale Pantelleria 14, C.F. LVNNRC61E28H501E, già componente del Consiglio di amministrazione con atto del 27.3.2010 e rinominato amministratore con assemblea in data 12.7.2012. Nel Consiglio di amministrazione del 17.7.2013 gli è stata conferita la carica di amministratore delegato e la legale rappresentanza sociale disgiuntamente con il dott. Cazzola;
3. **Valerio Conti**, nato a Civita Castellana (VT) il 22.11.1955 ed ivi residente in via delle Magnolie 16, C.F. CNTVLR55S22C765T, coop-tato nel consiglio di amministrazione del 17.7.2013;

2. I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA SOCIETA'

AL CONCORDATO PREVENTIVO

a) La qualità di imprenditore commerciale

Nessun dubbio può esservi circa la qualità di imprenditore della COFARMIT, società costituita nelle forme della s.p.a., che svolge l'attività commerciale di vendita di prodotti farmaceutici, certamente avente scopo di lucro. La natura di imprenditore commerciale costituisce presupposto per il quale la società può richiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F., oppure al procedimento di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F.

b) I requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L.F.

Al presente ricorso vengono allegati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2010 – 2011 –2012, i cui dati attestano l'esistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L.F., sia in relazione all'attivo patrimoniale, che ai ricavi lordi, che ai debiti anche non scaduti (**All. 3, 4 e 5**).

L'ultimo bilancio al 31.12.2012 palesa lo stato di crisi sociale di cui appresso si dirà.

c) Lo stato di crisi

La Cofarmit Farmacisti Insieme s.p.a. è una società che opera nel campo della grande distribuzione di medicinali e prodotti farmaceutici e rifornisce sia altri grossisti in campo farmaceutico, sia singole farmacie situate prevalentemente nell'area del centro Italia.

Essa svolge la sua attività presso la sede legale di Castelnuovo di Porto, ove dispone di uffici e di un ampio magazzino ove sono stoccati i prodotti farmaceutici.

La tipologia dei beni commercializzati da COFARMIT (medicinali e prodotti sanitari altamente deperibili) e la particolare natura dei clienti (farmacie che debbono garantire all'utente finale una costante reperibilità dei medicinali) impone alla COFARMIT una complessa struttura aziendale idonea a mantenere la continuità e la tempestività dei rifornimenti alle farmacie clienti mediante consegne giornaliere e, sovente, anche plurime nel corso della medesima giornata.

La struttura aziendale di COFARMIT si compone perciò di 130 lavoratori dipendenti, di cui 77 addetti al magazzino ed i restanti destinati alle funzioni amministrative e contabili. Le funzioni dirigenziali sono svolte da due unità.

La società, inoltre, fruisce delle prestazioni lavorative di circa 50 autotrasportatori, utilizzati per le consegne dei medicinali, con i quali intrattiene rapporti di lavoro autonomo.

La complessità della struttura aziendale ed il numero di dipendenti si giustificano proprio con la necessità di garantire la tempestività e completezza degli approvvigionamenti e di mantenere un rilevante e variegato stock di prodotti farmaceutici e sanitari pronto per la consegna secondo le esigenze dei clienti finali.

Oltre al magazzino di Castelnuovo di Porto la società dispone anche di un'altra struttura adibita a magazzino sita in Roma via Pieve Torina 63, at-

tualmente vuota e non utilizzata.

Entrambi gli immobili sono oggetto di leasing in forza di contratti stipulati con la Leasint s.p.a. nell'anno 2007.

Sin dalla costituzione l'attività sociale di COFARMIT si è incrementata nel corso degli anni, con costante aumento dei fatturati, e, fino al 2011, ha conseguito ottime *performances* aumentando il proprio portafoglio clienti, e non manifestando mai particolari segnali di crisi, o anche solo di squilibrio patrimoniale.

Nel corso del 2012 l'odierna ricorrente ha iniziato ad intrattenere fitti e rilevanti rapporti commerciali con il Consorzio Dieffe Farma (d'ora innanzi per brevità DIEFFE), con sede in Roma via Montaione 12 e con alcune farmacie ad esso consorziate, con i quali intendeva condividere un comune progetto commerciale implicante anche la costituzione di un contratto di rete, con la finalità di sfruttare al meglio le reciproche sinergie.

In tale modo la COFARMIT, in data 17.4.2012, ha ceduto a DIEFFE un suo ramo d'azienda (ritenuto non più strategico) relativo alla struttura logistica sita in Nola, loc. Boscofangone costituita da magazzino merci e clienti dell'area campana.

La cessione è avvenuta per il corrispettivo complessivo di euro 2.733.387,00, parte dei quali da versarsi con modalità differite.

Immediatamente dopo la cessione, in data 1.6.2012, le due società hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in forza del quale Cofarmit si impegnava a garantire la fornitura dei predetti prodotti secondo le necessità sia di DIEFFE che delle farmacie ad esso legate con pagamento delle relative fatture differito a 90 gg.

Le fittissime relazioni commerciali tra le parti, in specie la fornitura dei prodotti farmaceutici in quantità relevantissime, hanno determinato in pochissimo tempo l'insorgenza di un rilevante credito di COFARMIT nei confronti sia della DIEFFE che delle farmacie ad esso aderenti.

Tale credito, nascente sia dal mancato integrale saldo della cessione del ramo di azienda sopra menzionata (residuo da versare euro 703.793,42), sia da consistenti ritardi nei pagamenti delle fatture emesse dalla COFARMIT secondo i termini previsti nel richiamato contratto di fornitura, ha indotto quest'ultima a pretendere dalla DIEFFE la stipula, in data 13.12.2012, di una ulteriore scrittura privata, per un verso riepilogativa dei rapporti in essere, per l'altro tesa a creare, in favore della COFARMIT, idonee garanzie di adempimento dei debiti maturati da DIEFFE e dalle farmacie ad esso collegate.

In forza di tale accordo quest'ultima società si costituiva garante del debito delle farmacie ad essa consorziate e rilasciava all'uopo una serie di titoli (assegni e cambiali) a parziale garanzia della complessiva esposizione debitoria, lievitata, alla fine del 2012, all'importo di euro 22.616.016,48.

Nel febbraio 2013, di fronte al progressivo costante incremento del proprio credito ed al mancato pagamento degli importi delle fatture che via via andavano a scadenza, la COFARMIT sospendeva le forniture dichiarando di risolvere il contratto per inadempimento della DIEFFE.

Quest'ultima, intanto, onorava solo uno dei numerosi titoli rilasciati a garanzia e, dopo aver invano proposto pretestuoso contenzioso giudiziale volto ad inibire l'incasso degli altri titoli (contenzioso che l'ha vista soccombente), subiva protesti per mancato pagamento di detti titoli e chiudeva la sede sociale dismettendo il proprio patrimonio.

Le circostanze sopra esposte hanno indotto la COFARMIT ad adire la competente Autorità giudiziaria per l'accertamento dello stato di insolvenza della DIEFFE e la sua dichiarazione di fallimento. Il procedimento pende tuttora innanzi al Tribunale di Roma con N. 1124/2013 – Giudice relatore dott. Miccio.

L'insolvenza della DIEFFE ed il mancato pagamento, da parte delle farmacie collegate a quest'ultima, dei loro debiti verso COFARMIT, nonché

l'inadempimento di numerosi altri clienti di COFARMIT al pagamento dei rispettivi debiti ha costretto l'odierna ricorrente ad effettuare una svalutazione del monte crediti sociale nella misura di euro 27.368.780,00, tale posta derivante sia dal previsto mancato incasso del credito nei confronti di DIEFFE e delle farmacie ad essa consorziate per euro 22.731.319,00 (che è stato ritenuto quasi interamente inesigibile stante l'insolvenza della stessa DIEFFE e lo stato di crisi in cui versano le farmacie ad essa riconducibili) sia dal mancato incasso di altri crediti (euro 4.637.461,00) vantati nei confronti di 76 altri clienti/farmacie che non hanno voluto o potuto onorare i loro impegni e verso i quali sono pendenti contenziosi giudiziali.

All'importo complessivo anzidetto debbono aggiungersi euro 4.811.300,00 costituiti: *a)* da perdite operative derivanti dal decremento del fatturato rispetto all'esercizio precedente, cui non ha potuto far seguito eguale diminuzione dei costi fissi; *b)* da maggiori oneri finanziari.

Quanto alla problematica sub *a)*, deve evidenziarsi che nel 2012 si è acuita ancor di più la generale crisi del settore farmaceutico, dovuta anche i numerosi recenti innesti normativi che hanno ridotto l'importo del contributo pubblico per l'acquisto dei medicinali, oltre che alla generalizzata contrazione della domanda di farmaci. Tali circostanze hanno prodotto un sensibile decremento di fatturato.

Quanto alla problematica sub *b)*, è opportuno precisare che l'incremento degli oneri finanziari si è coniugato con una riduzione degli affidamenti disposti dagli istituti bancari con i quali COFARMIT intrattiene rapporti.

I fattori sopra indicati, uniti alla situazione di impossibilità a realizzare le predette poste creditorie, hanno determinato un pesantissimo squilibrio nei conti sociali che si chiudono, al 31.12.2012, con una perdita di esercizio pari a euro 32.182.080,00, come si evince dal bilancio approvato dall'assemblea sociale in data 12.7.2013.

E' di tutta evidenza come siffatta situazione di squilibrio – che ha compor-

tato l'azzeramento del capitale sociale - unita alla situazione generale di crisi del mercato del farmaco e, da ultimo, alle improvvise iniziative del sistema bancario che ha ridotto notevolmente le risorse finanziarie, pregiudichi irrimediabilmente lo svolgimento dell'attività aziendale – per quanto appresso si dirà - ed imponga l'adozione proprio delle iniziative concorsuali a carattere liquidatorio che formano oggetto del presente procedimento.

d) Precedenti ricorsi per ammissione alla procedura ex art. 161 VI comma L.F.

La società può senz'altro essere ammessa alla procedura di cui ai all'art. 161 VI comma L. F., non avendo formulato medesima domanda nei due anni precedenti, secondo quanto stabilito dal comma IX dell'art. 161 L.F.

e) la pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento

Nei confronti della COFARMIT non pendono procedimenti per la dichiarazione di fallimento, di guisa che il termine che l'adito Tribunale vorrà concedere per il deposito della proposta, dell'attestazione e dell'altra documentazione di cui all'art. 161 L.F. potrà arrivare sino a 120 giorni, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 161 VI comma L.F.

3. LA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

L'attuale situazione economico-patrimoniale della società, già anticipata nelle sue linee generali nel precedente capitolo 2 c, può ricavarsi nel dettaglio dall'ultimo bilancio depositato al 31.12.2012, nonchè dal prospetto contabile aggiornato, depositati rispettivamente in all. 5 e in all. 6 al presente ricorso.

I predetti documenti, tutti debitamente sottoscritti dai legali rappresentanti, debbono qui intendersi integralmente richiamati anche se, per brevità, non trascritti.

L'attuale situazione patrimoniale della società, come risultante dal conto

economico e patrimoniale aggiornato 31.5.2013 può essere sinteticamente illustrata nei seguenti prospetti, che espongono l'entità della massa debitoria suddivisa tra macrovoci di crediti privilegiati e crediti chirografari, nonché l'entità e consistenza dei cespiti patrimoniali attivi

PASSIVO

Crediti privilegiati

Voci	Importo del credito
TFR	€. 2.228.131,00
Debiti previdenziali e tributari	€. 315.005,00
Personale dipendente per ratei XIIIma, XIVma, ferie e permessi	€. 800.863,00
Fornitori privilegiati	€. 219.793,00
Totale	€. 3.428.787,00

Crediti chirografari

Voci	Importo del credito
Fornitori	€. 32.932.381,00
Debiti v/s Banche al netto dell'auto liquidante	€. 29.928.870,00
TOTALE	€. 62.861.251,00

ATTIVO

Il compendio aziendale:

L'azienda considerata nella sua globalità è il principale *asset* patrimoniale della società, dal momento che essa comprende i beni materiali (disponibilità dell'immobile condotto in leasing, macchinari, attrezzature di magazzino, ecc), ma anche le autorizzazioni amministrative per la vendita di farmaci ed

i rapporti di lavoro con il personale dipendente.

La tipologia di attività svolta da COFARMIT, il particolare settore merceologico di appartenenza (somministrazione di farmaci e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) e la peculiarità dei rapporti commerciali intrattenuti con la clientela (farmacie) fanno sì che il valore dell'azienda coincida sostanzialmente con il suo avviamento, costituito dalle capacità logistiche nella gestione del magazzino dei prodotti e nella loro consegna, nonché, soprattutto, nel numero e qualità della clientela che la società ha acquisito e sviluppato nel corso degli anni.

In quest'ottica, tanto maggiori saranno le capacità logistiche e tanto numerosa la clientela servita, quanto maggiore risulterà il valore aziendale.

A tale fine, tuttavia, occorre precisare che, nel caso di COFARMIT, come di ogni altro grossista del settore farmaceutico, il cd. "*parco clienti*" è elemento estremamente volatile poiché i rapporti di somministrazione dei prodotti alle singole farmacie sono stabiliti tradizionalmente senza vincolo di durata, ragion per cui ciascun cliente può liberamente recedere dal rapporto in qualsiasi momento, sol che non sia più soddisfatto delle condizioni di vendita del grossista (in termini di prezzo praticato, sconti, dilazioni di pagamento) o delle modalità di svolgimento delle prestazioni di somministrazione (pluralità di consegne nell'ambito del medesimo giorno, tempestività nell'evasione degli ordini di particolari medicinali, ecc.).

Per i motivi anzidetti, è di tutta evidenza che gli operatori del settore cerchino sempre di acquisire nuova clientela, o comunque mantenere quella già acquisita, offrendo condizioni di acquisto concorrenziali, a prezzi sempre più competitivi e con dilazioni di pagamento sempre più ampie, oltre che moltiplicare i loro sforzi logistici per organizzare una fitta ed efficiente rete di distribuzione idonea ad assicurare agli utenti le migliori condizioni e modalità di consegna dei prodotti.

E' altrettanto evidente, però, che una società in difficoltà economiche che

con crescenti difficoltà tenti di approvvigionarsi di prodotti dai propri fornitori, che non riesca più a sostenere gli oneri finanziari delle dilazioni concesse ai clienti, né i costi di consegne sempre più numerose e capillari, in una parola, che non riesca a stare più al passo con la concorrenza e, addirittura, a garantire minime condizioni di somministrazione alla propria clientela, è destinata a subire in pochissimi giorni il repentino decremento del proprio parco clienti e, in buona sostanza, la totale dispersione del suo valore aziendale.

Queste le ragioni per le quali, in vista della formulazione della proposta concordataria, si è resa necessaria l'adozione di una iniziativa dispositiva temporanea, quale l'affitto dell'azienda, seguita dalla sua definitiva cessione di cui si dirà più ampiamente nel successivo capitolo, proprio per evitare la dispersione dell'avviamento aziendale, oltre che per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali.

Gli accordi che in tal senso sono stati raggiunti con primario operatore nazionale consentono di stabilire in **euro 4.800.000,00** (oltre ad **euro 600.000,00** costituiti dal canone di affitto) il valore di un compendio aziendale che si trova sull'orlo di una integrale disgregazione.

Il magazzino

Il magazzino merci rappresenta un cespite patrimoniale di consistente valore. Infatti, esso è formato da prodotti il cui valore, alla data del 21.7.2013, è pari ad **euro 5.176.674,77** (cfr. inventario realizzato in sede di affitto di azienda qui in all. 9).

I beni stoccati nel magazzino sono tutti prodotti farmaceutici o parafarmaceutici di estrema deperibilità o comunque di rapida scadenza, parte dei quali, oltretutto, deve essere conservata a determinate temperature, ragion per cui, al fine di valorizzare al massimo le rimanenze di magazzino evitando il deperimento dello stock ed il progressivo decremento del valore delle rimanenze, si è proceduto all'immediata cessione delle stesse, nell'ambito

del programma concordatario che si intende perseguire, con le modalità che saranno più ampiamente descritte al successivo capitolo 4

I crediti sociali da riscuotere

Da ultimo, nel patrimonio della COFARMIT vi sono crediti da riscuotere nei confronti dei clienti, parte dei quali già scaduti ed immediatamente esigibili, i restanti di imminente scadenza.

Ci si è già ampiamente soffermati nel precedente capitolo 2 sulle problematiche relative alla consistente svalutazione delle poste creditorie derivanti dall'incapienza o dall'insolvenza dei clienti debitori, che è all'origine della crisi della COFARMIT.

Deve in questa sede precisarsi che le singole posizioni creditorie - molte delle quali attualmente in contenzioso giudiziale - hanno formato oggetto di una approfondita e dettagliata analisi in ordine alla recuperabilità del credito e sono tuttora costantemente monitorate.

All'esito di tale analisi è stato individuato prudenzialmente l'importo di **euro 6.200.000,00** quale somma che potrà confluire nelle casse sociali all'esito delle attività di recupero delle singole posizioni creditorie.

5. LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SOLUZIONE DELLA CRISI

La particolare struttura aziendale della COFARMIT con i rischi di disgregazione (e conseguente azzeramento del valore del compendio) e la tipologia della crisi che l'ha attinta, siccome evidenziati al capitolo precedente, hanno indotto gli organi gestionali della società ad accedere ad una soluzione concordataria di stampo liquidatorio atta, al contempo, a mantenere la continuità dell'attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, ad impedire il totale deprezzamento del compendio aziendale, altrimenti inevitabile in caso di interruzione dell'attività e, infine, a massimizzare il ricavo della cessione di tutti gli *assets* aziendali per la migliore soddisfazione

del ceto creditorio.

In seguito a complesse ed articolate indagini conoscitive sulle disponibilità e potenzialità di primari operatori del settore, è stata individuata la UNICO spa come soggetto interlocutore per le trattative, considerata l'importanza di tale società nel panorama italiano della distribuzione dei farmaci, l'entità della sua struttura aziendale ed il volume dei fatturati che annualmente riesce ad esprimere (all. 9).

All'esito delle trattative, è stato raggiunto un complesso accordo con la predetta società, formalizzato in data 24.7.2013 e funzionale alla procedura di concordato (all. 10), che prevede, nell'ambito concordatario, la cessione ad UNICO spa dell'azienda COFARMIT per il corrispettivo di euro 4.800.000,00 (cfr. cap. 12 del contratto), previo affitto della stessa al canone mensile di euro 40.000,00 (cfr. cap. 6 del contratto) per il tempo ritenuto necessario per conseguire l'omologa del concordato.

L'accordo prevede, altresì, che UNICO spa assorba in via definitiva la maggior parte dei lavoratori dipendenti (cfr. art. 8 del contratto) e subentri nei contratti di lavoro autonomo con i trasportatori e, inoltre, che utilizzi immediatamente i prodotti farmaceutici stoccati nel magazzino COFARMIT, acquistandoli per il corrispettivo pari al costo finale degli stessi maggiorato dell'1%, con compravendita regolata al capitolo 3 dell'accordo, risolutivamente condizionata alla mancata autorizzazione del Tribunale ex art. 161 VII comma L.F. (autorizzazione che si richiede con contestuale istanza contenuta nel presente atto).

A tale generale accordo accede un contratto di locazione dell'immobile nel quale si svolge l'attività aziendale per un canone pari al canone di leasing dovuto da COFARMIT (all. 11). Tale contratto ha la finalità di consentire ad UNICO spa di disporre della necessaria logistica per l'esercizio dell'attività aziendale affittatagli per il tempo strettamente necessario a trovare una nuova struttura a condizioni più convenienti, e a COFARMIT di

ottenere il rimborso degli oneri di leasing che è tenuta a versare periodicamente alla Leasint spa.

In tale modo, mediante il predetto programma negoziale, che resta evidentemente subordinato al buon esito della procedura di concordato preventivo, la COFARMIT riesce a mettere in sicurezza, nelle more dello svolgimento della procedura di concordato, la continuità dell'attività aziendale ed i livelli occupazionali attraverso il subentro temporaneo di un operatore patrimonialmente solido e strutturalmente esperto ed affidabile, il quale, oltretutto, acquisisce immediatamente le scorte di magazzino al prezzo corrente.

Al termine della procedura concordataria e subordinatamente al buon esito della stessa, il medesimo operatore acquisterà l'azienda (che lo stesso a sue spese ha contribuito a mantenere viva) per un corrispettivo ragguardevole tenuto conto delle caratteristiche di estrema volatilità del valore della stessa, come descritte al precedente cap. 4.

I proventi dell'affitto di azienda, della cessione delle rimanenze di magazzino e della definitiva cessione dell'azienda, unita ai ricavi dell'attività di esazione dei crediti ancora vantati da COFARMIT, consentirà a quest'ultima di garantire al proprio ceto creditorio privilegiato l'integrale soddisfazione dei crediti ed ai creditori chirografari una percentuale che sarà meglio individuata nel piano di ristrutturazione e nella redigenda proposta ma che già da ora può prefigurarsi in termini ragguardevoli.

6. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con la stipula del contratto di affitto di azienda ed al momento della prevista efficacia dello stesso, l'affittuaria subentra automaticamente nelle autorizzazioni amministrative (già in capo alla concedente) che la rigorosa normativa in materia prevede come necessarie per la vendita dei prodotti farmaceutici, i quali, evidentemente, a partire da tale data, non possono più es-

sere venduti dalla COFARMIT.

Siffatta circostanza, unita alla necessità di utilizzare immediatamente i prodotti ancora giacenti in magazzino per evitare il deperimento degli stessi e comunque per garantire la continuità delle consegne ai clienti, ha indotto le parti a stipulare, nel corpo del contratto di affitto di azienda, un contratto di compravendita delle rimanenze di magazzino (cfr. cap 3 del contratto), immediatamente efficace (affinchè UNICO spa possa disporre da subito di prodotti immediatamente disponibili su piazza) ma risolutivamente condizionato all'espressa autorizzazione del Tribunale ex art. 161 VII comma L.F., avendo i contraenti ritenuto che tale atto rientri nel novero di quelli di amministrazione straordinaria previsti dalla sopra richiamata norma.

A tale proposito le parti hanno pattuito che il corrispettivo della compravendita, che l'acquirente si obbliga comunque a versare in termini pressochè contestuali alla stipula dell'atto su un conto vincolato, entri nella materiale disponibilità della COFARMIT solo allorchè il Tribunale abbia emesso il provvedimento autorizzativo (cfr. cap. 3.4 del contratto di affitto di azienda).

Per tali ragioni, in una con il presente ricorso, si formula contestualmente istanza di autorizzazione alla cessione dei predetti beni ai sensi dell'art. 161 VIII comma L.F., che si auspica sia concessa entro breve termine, considerato, in definitiva, che:

1. La cessione in blocco di tutte le rimanenze di magazzino si profila come atto di straordinaria amministrazione;
2. La cessione costituisce attività urgente, considerata la tipologia dei beni, estremamente deperibili e in scadenza in tempi brevi, e considerato, altresì, che COFARMIT, successivamente all'atto di affitto di azienda non dispone più delle autorizzazioni amministrative alla vendita, volturate a UNICO spa;
3. Il prezzo di vendita dei prodotti pattuito dalle parti è certamente congruo poiché corrispondente al costo ultimo di acquisto di ogni singolo prodotto

maggiorato dell'1% e il numero e tipologia dei prodotti in magazzino è stato verificato congiuntamente dalle parti;

4. Per espressa previsione contrattuale solo con l'autorizzazione di codesto On.le Tribunale adito la COFARMIT entrerebbe nella definitiva disponibilità delle somme versate dall'acquirente a titolo di prezzo della compravendita.

Tutto ciò considerato, la COFARMIT Farmacisti Insieme s.p.a., come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le seguenti


CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ammettere la ricorrente alla procedura di cui all'art. 161 VI comma L.F., concedendo il termine massimo consentito dalla legge per il deposito della proposta e del piano concordatari e della ulteriore documentazione prevista dal medesimo art. 161 L.F., documentazione che ci si riserva di depositare entro il termine che sarà fissato.

Rivolge, inoltre, a codesto On.le Tribunale rispettosa

ISTANZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 VII comma L.F., affinché voglia autorizzare la vendita delle rimanenze del magazzino dei prodotti farmaceutici, per tutte le ragioni illustrate in narrativa.



A corredo della presente domanda si deposita:


- 1) Visura camerale storica della COFARMIT Farmacisti Insieme s.p.a.;
- 2) Elenco dei soci e rispettive partecipazioni;
- 3) Bilancio al 31.12.2010 e relativa ricevuta telematica di avvenuta presentazione nel Registro delle Imprese;
- 4) Bilancio al 31.12.2011 e relativa ricevuta telematica di avvenuta presentazione nel Registro delle Imprese;
- 5) Bilancio al 31.12.2012 e relativa ricevuta telematica di avvenuta presentazione nel Registro delle Imprese;
- 6) Situazione economica e patrimoniale al 31.5.2013;
- 7) Elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 8) Verbale notarile del Consiglio di amministrazione del 17.7.2013 con nomina cariche e deliberazione ex art. 152 comma II lett. b) L.F.;
- 9) Visura camerale della società Unico S.p.A. e bilancio al 31/12/2011;
- 10) Contratto di affitto di azienda stipulato in data 24.7.2013 (copia autentica notarile dell'atto) con relativi allegati;
- 11) Contratto di locazione immobiliare stipulato in data 24.7.2013

Roma li, 25.7.2013


Avv. Riccardo Riedi



COFARMIT Farmacisti Insieme spa
Il Presidente del CdA
Dott. Roberto Cazzola



COFARMIT Farmacisti Insieme spa
L'amministratore delegato
Dott. Enrico Alvino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 LUG 2013
L'Assistente Giudiziario
Silvia De ...

